

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2003

che modifica la decisione 98/371/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti l'Estonia e la Lituania

[notificata con il numero C(2003) 2561]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/533/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 14, 15 e 16,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 98/371/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/940/CE ⁽⁴⁾, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei.
- (2) L'importazione di carni fresche di animali domestici della specie suina provenienti dall'Estonia e dalla Lituania destinate al consumo umano non era consentita per ragioni zoonitarie, relative in particolare alla lotta contro la peste suina classica.
- (3) Le competenti autorità veterinarie estoni e lituane hanno chiesto l'autorizzazione di esportare carni suine nella Comunità sostanziano la loro richiesta con informazioni sullo stato sanitario dei suini in Estonia e Lituania e sulla lotta contro la peste suina classica.
- (4) Nel febbraio 2003 esperti veterinari della Comunità hanno effettuato missioni volte a verificare la situazione zoonitaria nei due paesi.
- (5) Sulla base dei rendiconti delle suddette missioni e degli ulteriori ragguagli forniti dalle competenti autorità veterinarie estoni e lituane, lo stato sanitario dei suini in Estonia e Lituania può ritenersi soddisfacente per quanto concerne la peste suina classica.

- (6) È pertanto opportuno autorizzare l'esportazione di carni suine estoni e lituane nella Comunità, nel rispetto di determinate condizioni sull'impiego dei residui della ristorazione nell'alimentazione dei suini. Le competenti autorità veterinarie estoni e lituane si sono impegnate, ai fini dell'esportazione di carni suine, a stilare un elenco degli allevamenti suini sottoposti a regolare sorveglianza veterinaria ed a idonei controlli, in modo da escludere qualsiasi impiego di residui della ristorazione nell'alimentazione dei suini.
- (7) La decisione 98/371/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 98/371/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 170 del 16.6.1998, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 325 del 30.11.2002, pag. 40.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Garanzie di polizia sanitaria richieste per la certificazione di carni fresche

Paese	Codice	Carni fresche destinate al consumo umano								Carni fresche per scopi diversi dal consumo umano
		Bovini		Suini		Ovini/Caprini		Solipedi		
		MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	
Albania	AL	—		—		—		—	—	—
Bosnia-Erzegovina	BA	—		—		—		—	—	—
Repubblica di Bulgaria	BG	—		—		—		D	—	E
	BG-1	A		—		C		D	—	E
	BG-2	—		—		—		D	—	E
Bielorussia	BY	—		—		—		—	—	E
Repubblica ceca	CZ	A		B		C		D	—	E
	CZ-1	A		B		C		D	—	E
	CZ-2	A		B		C		D	—	E
Estonia	EE	—		B	A	—		—	—	E
Repubblica federale di Jugoslavia	FY	—		—		—		D	—	E
	FY-1	A		—		C		D	—	E
	FY-2	—		—		—		D	—	E
Croazia	HR	A		—		C		D	—	E
Ungheria	HU	A		B		C		D	—	E
Estonia	LT	A		B	A	C		D	—	E
Lettonia	LV	—		—		—		—	—	E
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽³⁾	MK	—		—		C		D	—	E
Polonia	PL	A		B	A	C		D	—	E
Romania	RO	A		—		C		D	—	E
Russia	RU	—		—		—		—	—	E
Slovenia	SI	A		—		C		D	—	E
Repubblica slovacca	SK	A		B	A	C		D	—	E

N.B. Le importazioni di carni fresche destinate al consumo non sono consentite se la Commissione europea non ha approvato un programma di controllo dei residui nel paese terzo esportatore.

(1) MC: modello di certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D, E, F) che figurano nelle tabelle corrispondono ai modelli di certificati sanitari specifici di cui all'allegato III della decisione 98/371/CEE che devono essere utilizzati per ciascuno dei prodotti e per ciascuna origine conformemente all'articolo 2 della suddetta decisione. Il segno "—" indica che non sono consentite importazioni.

(2) GS: Garanzie supplementari. Le lettere (a, b, c, d ...) che figurano nelle tabelle si riferiscono alle garanzie supplementari che i paesi esportatori sono tenuti a fornire come precisato all'allegato IV. Dette garanzie saranno riportate dal paese esportatore nella sezione V di ogni modello di certificato precisato all'allegato III.

(3) Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.»